



Ai gentili clienti
Loro sedi

Collaboratori a progetto: quali rapporti restano fuori dall'obbligo del progetto?

Gentile cliente, desideriamo informarLa che con le ultime riforme che si sono susseguite in materia di lavoro, è stato **parzialmente riformato il rapporto di lavoro a progetto**. In via del tutto generale sono stati introdotti alcuni limiti volti a differenziare in modo più marcato la disciplina della collaborazione a progetto rispetto a quella del lavoro subordinato onde evitare che i datori di lavoro ricorrano alla collaborazione per sottrarsi alle garanzie previste dal lavoro dipendente. La previsione di un progetto, quindi, **rappresenta la maggiore discriminante tra i due istituti, ma vi sono dei rapporti per cui il legislatore ha escluso l'“apposizione” del progetto**. Si tratta in particolare: i) del **mini co.co.co**; ii) degli **agenti e dei rappresentanti di commercio**; iii) dei **servizi di cura e assistenza alla persona**; iv) degli **esercenti le professioni intellettuali**; v) delle **collaborazioni rese a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche**; vi) dei **componenti degli organi di amministrazione e controllo della società**; vii) dei **partecipanti a collegi e commissioni di società**; viii) dei **soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia**. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, **quali sono le ipotesi in cui il datore di lavoro non è tenuto alla previsione di un progetto per la collaborazione**.

Premessa

Come noto **la disciplina del contratto di lavoro a progetto è stata modificata, a più riprese, dalla legge di riforma del mercato del lavoro** (legge n. 92 del 17.07.2012) e dal **DL lavoro** (DL n.

76 del 28.06.2013, convertito con legge n. 99 del 09.08.2013). La maggior parte delle modifiche ha riguardato le **condizioni per il suo utilizzo**: deve essere previsto, in particolare, **un progetto specifico e le mansioni non devono avere carattere esecutivo o ripetitivo**.

Il legislatore, in ogni caso, ha previsto una **lista di eccezioni** per le quali non deve essere previsto alcun progetto: si tratta ad esempio dei **mini co.co.co., degli agenti e dei rappresentanti di commercio, degli esercenti professioni intellettuali ed altri ancora**. I datori di lavoro potranno, pertanto, procedere all'assunzione di collaboratori in alcuni specifici casi senza la previsione di un progetto: di seguito illustriamo le ipotesi.

La collaborazione a progetto

La legge n. 92/2012 ha previsto la modifica di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, al fine di delineare maggiormente le **caratteristiche del lavoro a progetto** e differenziarlo dal contratto di lavoro subordinato.

L'articolo 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (Legge Biagi) a seguito delle modifiche della riforma del lavoro **stabilisce che i rapporti di collaborazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto, quindi, non è più riconducibile a programmi di lavoro o a fasi di quest'ultimo**. Il progetto:

| CARATTERISTICHE | |
|--|--|
| Tipologie di progetto ammesse | Deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale . Non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. |
| Tipologie di progetto non ammesse | Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (così come risulta dalle ultime modifiche apportate dal DL lavoro), così come individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale . |

OSSERVA

Precisiamo che, ai sensi dell'articolo 1 comma 24 della legge n. 92/2012, **l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**.

Riguardo al **risultato finale** della collaborazione, il Ministero con la circolare 29/2012 ha precisato che:

- il progetto deve essere **funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale**;
- in relazione alla forma del contratto è **esplicitamente richiesta la "descrizione del progetto"** (in precedenza si richiedeva la semplice "indicazione del progetto").

Il contenuto del progetto deve, pertanto, **necessariamente indicare l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile** (il risultato finale costituisce sia parte integrante del progetto sia elemento necessario ai fini della sua validità).

OSSERVA

La necessaria previsione di un risultato finale **differenzia in modo particolare l'utilizzo di tale strumento contrattuale**: il contratto **potrà, infatti, essere utilizzato**, ad esempio, per lo **sviluppo di uno specifico software**, ma **non per svolgere l'attività necessaria alla sua gestione**.

L'art. 61, al comma 1 stabilisce che **"il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"**¹). La circolare 29/2012 precisa che tale disposizione ha la **funzione di individuare la genuinità del contratto a progetto**. Al riguardo viene precisato che **i compiti meramente esecutivi sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia** anche operativa da parte del collaboratore.

Cosa succede nel caso di mancata individuazione del progetto?

L'art. 69, comma 1, dispone che **la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato**. Secondo il Ministero del Lavoro, la mancanza dell'elemento progettuale - che costituisce parte integrante della fattispecie contrattuale - consente di **riconduurre il rapporto posto in essere a quello che il Legislatore considera il "contratto dominante" e "la forma comune di rapporto di lavoro" ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** (art. 1, commi 1 lett. a e 9 lett. a, della L. n. 92/2012). Al riguardo occorre, inoltre, evidenziare che **il Legislatore è intervenuto con una**

¹ Segnaliamo sin da subito che tale disposizione è stata oggetto di modifiche da parte del DL n. 76/2013

norma di interpretazione autentica chiarendo, con l'art. 1, comma 24, della L. n. 92/2012, **che il citato articolo:**

→ **"si interpreta nel senso che *I 'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato"***.

Secondo alcuni chiarimenti del Ministero del Lavoro, è possibile **ritenere "assente il progetto" qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati, che ricordiamo sono i seguenti:**

- collegamento ad un **determinato risultato finale;**
- **autonoma identificabilità nell'ambito dell'oggetto sociale del committente;**
- **non coincidenza con l'oggetto sociale del committente;**
- svolgimento di **compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.**

I rapporti esclusi dall'obbligo

Come abbiamo anticipato in premessa, i rapporti per cui è stata esclusa l'individuazione di un progetto sono i seguenti:

- mini co.co.co;
- degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
- dei servizi di cura e assistenza alla persona;
- degli esercenti le professioni intellettuali;
- delle collaborazioni rese a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società;
- dei partecipanti a collegi e commissioni di società;
- dei soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Nel dettaglio, i rapporti sopra elencati hanno le seguenti caratteristiche:

RAPPORTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO

Mini co.co.co.

Si tratta di **collaborazioni coordinate e continuative di "portata limitata"**, in quanto hanno una **durata inferiore a 30 giorni ed un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare con lo stesso committente.**

In considerazione della **breve durata del rapporto non è previsto l'obbligo del progetto**, ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici.

| | |
|--|---|
| <p>Agenti e rappresentanti di commercio</p> | <p>L'attività di agente di commercio si caratterizza nella promozione dell'attività dell'impresa mandante a cui è legato da un incarico stabile.</p> <p>L'impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall'agente.</p> <p>Il rappresentante di commercio è, invece, un agente di commercio che può anche concludere gli affari in nome e per conto dell'impresa mandante. Le peculiarità proprie di queste tipologie contrattuali ed il fatto che prevedano una struttura burocratica e formativa "ad hoc" ha fatto propendere al legislatore per l'esclusione di queste tipologie contrattuali dall'applicazione dell'articolo 61 e ss del decreto legislativo n. 276/2003 sul contratto a progetto.</p> |
| <p>Servizi di cura e assistenza alla persona</p> | <p>Sono considerate occasionali e non rientranti nel campo di applicazione delle collaborazioni a progetto, le prestazioni occasionali nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona. Il limite attiene alla durata che non deve essere superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito, nel medesimo anno solare, sia superiore a 5 mila euro.</p> |
| <p>Professioni intellettuali</p> | <p>L'esercizio delle professioni intellettuali, da parte di coloro i quali sono iscritti in appositi albi o elenchi è disciplinato dall'articolo 2229 del codice civile. Vista la peculiarità che contraddistingue tali attività, non è necessaria la previsione di un progetto.</p> |
| <p>Associazioni e società sportive dilettantistiche</p> | <p>Le disposizioni in merito a all'attività sportiva dilettantistica sono individuate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</p> <p>Il legislatore della Riforma Biagi ha ritenuto, al terzo comma, dell'articolo 61, del decreto Legislativo n. 276/2003 di non dover far entrare, nell'ambito della collaborazione a progetto, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.</p> |
| <p>Pensionati di vecchiaia</p> | <p>Per i soggetti che percepiscono pensioni di vecchiaia non si applica la disciplina del rapporto di collaborazione a progetto e gli stessi, in un eventuale</p> |

rapporto di collaborazione, vengono regolamentati attraverso la classica co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa).

La disapplicazione del contratto a progetto non vige esclusivamente per coloro i quali sono andati in pensione con il requisito dell'età ma anche per coloro che sono titolari di pensione di anzianità o di invalidità, al raggiungimento dell'età valida per la pensione di vecchiaia, in quanto, in virtù dell'art. 22, comma 6, Legge n. 153/1969, quando un pensionato compie l'età prescritta per il pensionamento di vecchiaia, la pensione viene trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti